

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1875

samente sarebbe in suo potere straripare fuori dei limiti della Costituzione, qualora interpretasse non solamente la legge, ma imperasse sui magistrati di merito, i quali dovessero soggiacere ai dettami della sua giurisprudenza. Ripeto dunque che i limiti della competenza della Corte di cassazione si trovano nel rinvio ai giudici di merito.

Da ultimo non posso che compiacermi della benevolenza della stessa Commissione; la quale ha portato una modificazione profonda alla proposta relativa alle leggi di tassa. Io non la discuterò questa modificazione.

Non abuserò ulteriormente dell'indulgenza della Camera; e spero che l'onorevole mio amico il deputato Varè voglia ritenere queste mie parole come un attestato di gratitudine per la benevolenza con cui egli mi ha ascoltato.

INDELLI. Quando ho sentito annunziare l'emendamento concordato tra la Commissione ed il Ministero, aveva già fatto il proposito di proporre un sottoemendamento consistente, e signori, in un semplice avverbio.

La Camera ricorderà l'obbiezione dell'onorevole Fusco: quando alla Corte di cassazione di Roma saranno deferiti i ricorsi poggiati sui motivi di violazione nell'applicazione delle leggi d'imposta, i motivi possono essere molteplici. E lo diceva pure l'onorevole Morrone. Come farete allora a regolare la competenza delle Cassazioni? Farete esaminare i motivi di merito dalle sezioni di Roma, e quelli di diritto da un'altra Corte?

L'emendamento non risponderebbe pienamente a questa obbiezione. Ma è naturale che gli altri motivi debbano essere assorbiti dalle sezioni di Roma, e quindi, a mio credere, basta un avverbio che dica anche per violazione sull'applicazione delle leggi d'imposta e della legge elettorale.

Risponderò poi ad un'altra obbiezione che l'onorevole Fusco ha fatto intorno alla materia dei conflitti, e che a me è sembrata più brillante che solida. Egli diceva: supponete che tra le due sezioni di Roma e la Corte di cassazione di un'altra provincia sorga un conflitto; chi deciderà?

Ah! l'onorevole Fusco se ne ricorda appena ora. Ma ora almeno avremo una legge che determinerà quali sono le attribuzioni speciali di queste sezioni che si vengono ad istituire. Finora, come diceva l'onorevole Mancini, vi è stato il caos giudiziario. Chi è mai, fino a che voi non risolverete il problema della Cassazione unica, chi è che potrà risolvere i conflitti tra l'una e l'altra Corte?

Noi provvediamo pure con una legge fino ai limiti possibili dove ci può condurre la logica legislativa. Ma, o signori, noi non possiamo rompere

del tutto quei cancelli che ci vengono frapposti dalla natura della istituzione stessa. Se la Corte di cassazione è per sua istituzione unica, noi ci troveremo sempre di fronte questo problema che fra due Corti di cassazione non vi è chi possa in tutti i casi risolvere.

Signori, io ho inteso dire dall'onorevole Fusco che vi sono degl'interessi di contribuenti, delle tradizioni da carezzare, un'applicazione delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose. Ah! onorevole Fusco, ella che ieri ha combattuto la legge, solo oggi si ricorda che vi sono interessi i quali debbono essere più convenientemente protetti nella questione della Cassazione...

FUSCO. Domando la parola.

INDELLI... e che debbono essere affidati a magistrati che sieno maggiormente in grado di apprezzarli? Ebbene, onorevole Fusco, ella ha dimenticato che la Corte di cassazione di Firenze, la quale è collocata in un paese ove è in vigore un Codice penale proprio, decide delle controversie e detta giurisprudenza nei giudizi di tal genere e in occasione di reati che avvengono in altri paesi ove è in vigore un altro Codice diverso dal suo; ella ha dimenticato che la Corte di cassazione di Firenze decide sulle questioni alle quali dan luogo le leggi di soppressione delle corporazioni religiose di Roma, di questa regione che è la madre delle corporazioni di tal genere, dove sorgono e a cui si rannodano le tradizioni prime del diritto canonico; donde scaturiva la giurisdizione di tutta la vita organica delle corporazioni religiose dell'Italia e del mondo?

Ma, o signori, l'onorevole Fusco ha pure dimenticato, indipendentemente dalla questione della sede delle sezioni della Corte di cassazione, che vi sono degl'interessi privati dei quali devesi tenere qualche conto anche nelle provincie che andrebbero oggi soggette allo spostamento di giurisdizione. Noi ci siamo occupati di Roma, ci siamo occupati di Firenze, di Napoli e di Torino, ma voi dovete ricordare che appena vi trovate a pochi chilometri da Roma, vi sono provincie che per avere giustizia dalla Corte di cassazione sono obbligate ad arrivare fino a Torino. Voi lo avete detto ieri; dicevate che gl'interessi dello Stato, secondo i vostri principii, non dovevano essere posti al disopra degl'interessi privati. Io accetto per poco la vostra dottrina. Ebbene gl'interessi privati dei cceredi, dei condvidenti delle Marche e dell'Umbrìa, perchè debbono essere decisi dalla Corte di Torino?

Lasciamo dunque stare questa questione; perchè se voi la esaminate dal punto di vista dell'interesse dei litiganti, col nostro sistema ci troviamo assai al disopra. Io mi sono servito di questo argomento per